

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Repertorio n. 5241

CONTRATTO D'APPALTO

T R A

L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

E

L'IMPRESA Raniero Catania da Fasano per lavori di completamento attrezzatura alle abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti al Quartiere "La Rosa" in Brindisi ai sensi della Legge 30 dicembre 1960, n. 1676.-

Importo al netto lire 10.969.800.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantanove in questo giorno quattro del mese di settembre della Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, avanti a me Avv. Vincenzo Palma autorizzato con Ordinanza n.4/68 - emessa il 1°.2.1968 - del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt: 151 e 153 del T.U. 28 aprile 1938, n.1165, richiamati in



vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949,n.408- sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge:

1°)- Il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16 Giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°)- Il Sig. Catania Raniero nato il 4.5.1917 in Fasano e ivi residente alla via Perna n.12, titolare dell'impresa edile omonima.-

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici- Gabinetto - con Ministeriale n.832/10172/P del 24 gennaio 1962 ha designato questo Istituto quale Ente Gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30.12.1960 n.1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

- CHE il Ministero dei Lavori Pubblici- Comitato Attuazione Piano Costruzione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti - con Ministeriale n.69048 del 12 dicembre 1966, ha confermato questo Istituto

nell'incarico sopradetto per gli esercizi 1967 e 1968 e per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 1969;

-CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano Costruzioni Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti, ha, nella riunione del 10.7.1969, deliberato di finanziare la perizia di completamento relativa alla attrezzatura area esterna delle case per lavoratori agricoli dipendenti al quartiere " La Rosa" del Comune di Brindisi, redatta da questo I.A.C.P. in data 2.12.1968 dell'importo complessivo di lire £. 16.021.800.= come appresso indicato:

a) per lire 4.065.000.= con le economie derivanti dal finanziamento originario del progetto di lire £. 200.000.000.= successivamente elevato a lire £. 241.787.057.=;

b) per £. 11.956.800.= con i fondi da prelevare dalla somma messa a disposizione (1° e 2° piano di intervento) per revisione prezzi.-;

-CHE la precitata perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con Provveditoriale n.20259 del 19 luglio 1969 (Allegato n.1);

-CHE detto Provveditorato con detta provvedimento ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori concordando con l'Ufficio del Genio Civile i nominativi delle Impre-



se da invitare;

-CHE nella licitazione privata, esperita il 5 agosto 1969, come risulta dal relativo verbale(Allegato n.2) l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato all'Impresa Raniero Catania da Fasano con il ribasso di £. 2,55% (lire due e centesimi cinquantacinque per cento) sull'importo a base d'asta di £. 11.280.000.-;

-CHE l'Impresa Raniero Catania intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le Opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16.7.1962, n.1063, ed offre un ulteriore ribasso di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di £. 2,55% (lire due e centesimi cinquantacinque per cento);

-CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa,-

I comparenti, come sopra costituiti da me personal-

mente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Raniero Catania da Fasano, aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati negli articoli 1 e 2 del Capitolato speciale del presente appalto ed in conformità al disegno che si dichiara parte integrante del presente contratto, sul quale viene allegato (Allegato n.3) dopo essere stato firmato dai contraenti e da me funzionario rogante.-

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre, alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale che, firmato dai contraenti e da me funzionario rogante, è dichiarato parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega (Allegato n.4).-

3°)- In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D.23 maggio 1924, n.827, forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga alle stes-



so materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D. P.R. 16 Luglio 1962, n.1063.-

Cel presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°)- L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in lire 10.969.800.2 (diecimilioninovecentosessantatanovemilaottocento).- al netto dell'offerta ed accettato ribasso di lire 2,55% (lire due e centesimi cinquantacinque per cento) e di quelle aggiuntive di L.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto un ribasso di lire 2,75% (lire due e centesimi settantacinque per cento) sull'importo a base d'asta di lire L.11.280.000.- (lire undicimilioniduecentocottantamila),-

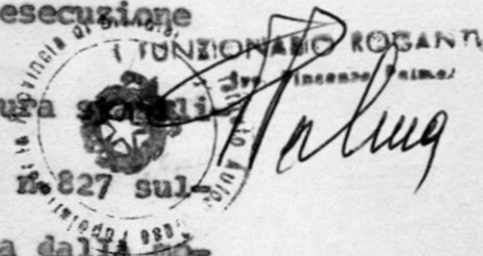
5°)- I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipendenti

da qualsiasi eventualità, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

6°)-L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.5 del Capitolato Speciale d'appalto mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Brindisi- previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.-

8°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.1924 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10 dicembre 1953, n.936.-



9°)- A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto, senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

10°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

11°)- L'Impresa è responsabile, in rapporto alla

stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.-

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

12°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le

somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.-

13°)- Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria, elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Comunale del Comune .-

14°)- Sono a carico dell'Appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente anche la imposta generale sull'entrata - senza diritto a rivalsa a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore

degli Istituti Case Popolari e dalla Legge 30 dicembre 1960, n.1676.-

15°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto mediante fidejussione bancaria dell'importo di lire 549.618.÷ (lire cinquecentoquarantanovemilaseicentodiciotto) - dello Istituto Bancario Italiano - Sede di Milano - giusta atto di fidejussione n.15435 del 20 agosto 1969, che si allega (Allegato n.5) al presente contratto e del quale fa parte integrante.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette riconosciuto che la cauzione prestata corrisponde alla prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida all'Impresa Raniero Catania da Fasano l'esecuzione dell'Appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a fare pagare l'ammontare dello appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta, io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fat-

tane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'articolo 12 della Legge 30 dicembre 1960, n. 1676.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate undici e righe quattordici sino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Firmato: Ubaldo VALLARINO;

"" :: CATANIA Raniero;

"" : Avv. Vincenzo PALMA, Funzionario rogante.=

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatte £. NOVEMILACENTO

Reg.to il 5/9/69

al N° 1738 Mod. I

IL CASSIERE
F.to Illeggibile

IL DIRETTORE II Classe
F.to Illeggibile

Per copia conforme



16 SET. 1969

IL FUNZIONARIO ROGANTI
Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma